

# **Attivazione delle forniture di gas per gli impianti di utenza nuovi, ai sensi della Deliberazione n. 40/04 e successive dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)**

1. Campo di applicazione
2. Scopo
3. Modalità di accertamento
4. Esito dell’accertamento
5. Accertamento impedito
6. Impianti privi della documentazione

## **1. Campo di applicazione**

La presente procedura si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.

**NB – Per “impianto di utenza” s’intende il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal “punto di riconsegna” del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.**

**Il “punto di riconsegna” è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, indipendentemente dalla collocazione del gruppo di misura (contatore).**

## **2. Scopo**

Effettuare l’attivazione della fornitura di gas ad impianti ritenuti idonei alla salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, secondo le modalità stabilite dall’AEEG.

Per questo si è previsto di accertare, anteriormente all’attivazione, che l’impianto di utenza sia stato eseguito e mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

## **3. Modalità di accertamento**

L’accertamento “documentale” avviene, esclusivamente, mediante l’esame della documentazione presentata dal cliente finale, utilizzando gli appositi moduli (i modelli sono disponibili all’interno del sito internet attualmente in consultazione) in particolare:

- l’allegato H “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas”
- l’allegato I “attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”

**NB – l’allegato I deve essere corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo medesimo.**

A titolo esemplificativo è riportato uno specchietto per la compilazione del campo relativo all’ambito di applicazione della legge n. 46/90

<b>AMBITI DI APPLICAZIONE L. 46/90</b>	
<b>Unità immobiliari o parti di esse adibite a</b>	<b>applicazione</b>
Uso abitativo	<b>SI</b>
Conventi e simili	<b>SI</b>
Studi professionali	<b>SI</b>
Attività scolastiche	<b>SI</b>
Sedi di persone giuridiche private	<b>SI</b>
Sedi associazioni	<b>SI</b>
Sedi di circoli	<b>SI</b>
<b>Unità immobiliari adibite ad uso non civile</b>	
Edifici destinati a pubbliche finalità (pubblici e privati)	<b>NO</b>
Uffici	<b>NO</b>
Edifici di culto	<b>NO</b>
Società	<b>NO</b>
Attività commerciali	<b>NO</b>
Banche	<b>NO</b>
Depositi	<b>NO</b>
Produzione di beni e servizi	<b>NO</b>
Attività industriali	<b>NO</b>
Attività agricole	<b>NO</b>
Luoghi di cura	<b>NO</b>

L'espletamento delle pratiche di accertamento prevede dei costi, fissati direttamente dall'AEEG. Il costo di ogni accertamento dipende dalla portata termica complessiva del singolo impianto e precisamente:

- € 40 (quaranta) per ogni impianto con portata minore o uguale a 34,8 kW;
- € 50 (cinquanta) per ogni impianto con portata maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- € 60 (sessanta) per ogni impianto con portata maggiore di 116 kW.

Gli importi di cui sopra sono addebitati direttamente al venditore che a sua volta addebiterà un costo analogo al cliente.

#### **4. Esito dell'accertamento**

L'attivazione della fornitura, come già detto, è subordinata all'esito positivo dell'accertamento.

L'esito è positivo, quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con l'esito positivo l'attivazione viene effettuata con i tempi seguenti:

- Entro 10 giorni lavorativi a partire dal ricevimento della documentazione completa per le utenze con gruppo di misura inferiore o uguale alla classe G25;
- Entro 15 giorni lavorativi a partire dal ricevimento della documentazione completa per le utenze con gruppo di misura maggiore o uguale alla classe G40.

**NB – il conteggio dei giorni è al netto dei tempi di sospensione della pratica per documenti inizialmente presentati parziali o incompleti.**

**La classe G25 è relativa a una portata max indicativa di 29,9 mc/h di gas, mentre la classe G40 è relativa ad una portata minima di 30 mc/h di gas.**

Si ricorda che ad attivazione avvenuta, il cliente comunque non può utilizzare l'impianto finché l'installatore idraulico non avrà eseguito le necessarie prove di sicurezza e funzionalità e rilasciato la dichiarazione di conformità o un documento equivalente per gli impianti che non ricadono nell'ambito della legge n. 46/90.

Nel caso di esito negativo dell'accertamento, è inviata al cliente e al venditore una comunicazione di notifica dell'esito stesso nella quale sono evidenziate le motivazioni e le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Viene altresì segnalata la necessità di presentare una nuova richiesta d'attivazione della fornitura, corredata della documentazione tecnica (allegato I e allegati richiamati) completa e congruente con l'eliminazione delle non conformità riscontrate.

## **5. Accertamento impedito**

Qualora il cliente non abbia presentata tutta la documentazione necessaria per l'accertamento, ma abbia presentati almeno i moduli H e I e copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti, trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della pratica la fornitura sarà comunque attivata. L'accertamento non avrà luogo e la pratica sarà classificata come: accertamento impedito con l'addebito degli importi previsti e indicati al punto 3. L'impianto unitamente all'installatore interessato, saranno segnalati al comune competente. Il Comune da parte sua potrà effettuare una verifica diretta sull'impianto del cliente con l'addebito a quest'ultimo di ulteriori € 60 (sessanta) oltre ad eventuali costi connessi alla verifica.

## **6. Impianti privi della documentazione**

Qualora il cliente sia nell'impossibilità di fornire la documentazione prevista nell'allegato I (il caso è contemplato dall'articolo 18.4 della deliberazione), l'attivazione può avvenire in seguito alla presentazione, sempre da parte del cliente, della richiesta d'attivazione della fornitura unitamente alla dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Su tale documentazione l'accertamento non viene fatto.

Il C.I.G. a tale fine ha predisposto dei moduli appositi.